



CC 0.18 2/2277/2018/x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 2277

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: [] LIMITAZIONI ALLA CACCIA PROGRAMMATA

Premesso che:

L'art. 13 della L.R. 19 giugno 2018, n. 5 che testualmente recita:

1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:

- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;

Preso atto della D.G.R. 13 luglio 2018, n. 26-7214 "Modifiche al calendario venatorio 2018/2019 di cui alla DGR 1-6985 del 05.06.2018, ai sensi della legge regionale 5/2018, e modifiche alle Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina di cui alla DGR 17-5754 del 06.05.2013." ed in particolare dei seguenti punti:

- ALLEGATO A punto 3 GIORNATE E ORARI B) nei CA le lettere a) e b) che prescrivono:

“a) l'attività venatoria, come caccia programmata, è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì e sabato); “

“b) la caccia di selezione agli ungulati, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l’attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato);. I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia; qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1, il Comitato di gestione deve provvedere a fornire idonea motivazione.”

Non si può sottacere che la lettera b) del punto B) nei CA dell’ALLEGATO A alla DGR 13 luglio 2018, n. 26-7214, nella parte in cui recita: “ I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata” contravviene in modo palese a quanto dettato dall’art. 13 della citata L.R. 5/2018 , che demanda alla Giunta regionale di adottare, con proprio atto il calendario venatorio contenente, come specificato alla lettera d), i giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata.

Come d’altro canto, a questo punto, non ha alcun senso, visto che la Giunta regionale ha stabilito che “l’attività venatoria, come caccia programmata è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica “ la frase: “qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1, il Comitato di gestione deve provvedere a fornire idonea motivazione.”

Così come contrasta , sia con l’art. 13 della citata L.R. 5/2018 che con il punto 3 lettere A) a) e lettere B) a) dell’ ALLEGATO A alla DGR 13 luglio 2018, n. 26-7214, la successiva:

- lettera E) della menzionata DGR 13 luglio 2018, n. 26-7214 nella parte in cui recita :

“E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana (escluse le domeniche nel mese di settembre) nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A., con l’ausilio dei cani. I Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. possono stabilire per tale forma di caccia anche la giornata del lunedì.

poiché i giorni da destinare alla caccia programmata, giusta la lettera d) dell’art. 13 della L.R. 5/2018, sono definiti nell’ALLEGATO A alla D.G.R. 13 luglio 2018, n. 26-7214, lettere A) a) per gli ATC e lettere B) a) per i CA , ed individuate “nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di

settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì e sabato); “.

Considerato, inoltre, che le limitazioni debbono essere intese per il prelievo di specie protette o meritevoli di particolari attenzioni e non certamente per ungulati come il cinghiale o la lepre comune immessa

Rilevato che non pochi ATC e CA hanno deliberato invece solo 2 giorni per la caccia programmata e, laddove ne hanno previste 3 hanno sostituito il sabato con il lunedì, peraltro senza motivarne la scelta

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

Sulle misure che si intendono intraprendere per correggere tale interpretazione limitativa della norma, limitandola alle specie protette o meritevoli di particolari attenzioni e tutele, specificando che per ungulati e specie introdotte le tre giornate sono indicate in legge

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)